



fondo europeo
sviluppo regionale

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione</p> <p>Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”</p> <p>Base giuridica aiuti:</p> <p>Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 1084/2017</p>
--	--	---

Azione di coordinamento MANUNET III

Bando anno 2019

Bando per l'accesso alle “AGEVOLAZIONI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELL'AMBITO MANIFATTURIERO' ”

Codice Bando: I1b12_MANUNET_2019

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 631 del 21/12/2018 del Responsabile della Direzione regionale Competitività del sistema regionale



**REGIONE
PIEMONTE**

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

Sommario

1.	FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	3
2.	CONTENUTI	4
2.1.	Beneficiari ammissibili e ambito territoriale	4
2.2.	Ambiti di intervento	7
2.3.	Progetti ammissibili	7
2.4.	Durata del progetto e ricadute dei risultati	8
2.5.	Effetto di incentivazione	9
2.6.	Costi ammissibili	9
2.7.	Tipologia ed entità dell'agevolazione	11
2.8.	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	11
3.	PROCEDURE	12
3.1.	Come presentare la domanda	12
3.2.	Come viene valutata la domanda	13
3.3.	Come è concessa ed erogata l'agevolazione	14
3.4.	Come rendicontare le spese	16
3.5.	Proroghe e variazioni di progetto	17
3.6.	Termini del procedimento	18
4.	ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	20
5.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	21
5.1.	Obblighi dei beneficiari	21
5.2.	Revoca dell'agevolazione	21
5.3.	Rinuncia all'agevolazione	21
5.4.	Sanzioni amministrative	21
6.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	22
7.	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	22
8.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
9.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
10.	INFORMAZIONI E CONTATTI	27
	Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI	28
	Allegato 2 – DEFINIZIONI	29
	Allegato 3 – REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI	34
	Allegato 4 – ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	36
	Allegato 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI	46

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

Il presente Bando disciplina l'accesso alle **"Agevolazioni per progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito manifatturiero"**, conformemente alla scheda tecnica di misura approvata con D.G.R. n. 40-8094 del 14/12/2018.

In attuazione dell'ASSE 1 del POR FESR 2014-2020 obiettivo specifico I.1b.1.2 (azione 1.1.4 dell'AdP) della priorità d'investimento I.1b. - nonché in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia e dei principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese - il Bando viene attivato al fine di supportare la costituzione e/o la stabilizzazione di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da Micro, Piccole e Medie imprese, localizzate negli Stati Membri della Rete MANUNET III, e finalizzate a realizzare attività di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie abilitanti coerenti non solo con gli ambiti definiti dalla Rete, ma, per la componente piemontese, anche con le traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione Piemonte (S3).

L'obiettivo sopra descritto viene perseguito attraverso la **concessione di un contributo alla spesa**, fino ad un massimo del 60%, a copertura dei costi (IVA esclusa) sostenuti per la realizzazione del progetto e ritenuti ammissibili.

La Regione Piemonte rende disponibile una **dotazione finanziaria pari ad € 1.500.000.**

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca dell'agevolazione, nonché di irrogazione di eventuali sanzioni ex art. 12 L.R. 34/2004 e s.m.i., sono affidate a Finpiemonte S.p.A., quale Organismo Intermedio¹ ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Bando segue i principi dei bandi a graduatoria così come definiti all'art. 5 punto 2 del D.Lgs 123/1998.

L'agevolazione viene concessa sulla base degli artt. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e 28 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014 (di seguito "Regolamento (UE) N. 651/2014").

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 5 al Bando.

¹ Per la definizione di Organismo Intermedio si veda l'Allegato 2, punto 1

2. CONTENUTI

2.1. Beneficiari ammissibili e ambito territoriale

I beneficiari devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI)²;
- Organismi di Ricerca (ODR)³ pubblici e privati. A tal fine, per gli ODR diversi dagli Atenei dovrà essere prodotta documentazione idonea ad attestare la loro natura (ad esempio Statuto, Atto costitutivo, Ultimo bilancio approvato, ecc.).

Possono richiedere l'agevolazione le imprese non identificabili come imprese in difficoltà⁴ e gli ODR⁵ che al momento della presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Caratteristiche della sede di realizzazione del progetto:** la sede o l'unità locale ove verranno svolte le attività di R&S deve essere sita e operativa in Piemonte e provvista di carattere attivo e produttivo⁶. Per le imprese il **codice ATECO primario della sede destinataria** delle attività di R&S deve essere compreso tra quelli riportati al Bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa proponente.
- 2. Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** il soggetto richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali. Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. Il soggetto richiedente non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.
- 3. Affidabilità economica e finanziaria:** il richiedente deve essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti all'Allegato 3⁷, nonché avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale. Le informazioni necessarie saranno desunte primariamente dal modulo di domanda.
- 4. Iscrizione al registro delle imprese e possesso di bilanci approvati:** il richiedente deve essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bilanci consecutivi chiusi ed approvati;

²Per la definizione di MPMI si veda l'Allegato 2, punto 2

³Per la definizione di Organismo di Ricerca si veda l'Allegato 2, punto 5

⁴Per la definizione di "impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2, punto 3

⁵Gli ODR (pubblici o privati) che nel progetto non svolgono attività economica non ricevono aiuti di Stato e quindi solo in questo caso sono esenti dalla verifica di impresa in difficoltà. Se svolgono, al contrario attività economica, sono soggetti agli aiuti di Stato e quindi anche alla verifica se siano imprese in difficoltà o meno.

⁶Per la definizione di sede o unità locale attiva e produttiva si veda l'Allegato 2, punto 4

⁷Si ricorda che ai fini della verifica degli indici previsti dall'Allegato 3 è necessario che il richiedente abbia almeno 2 bilanci chiusi e approvati (di norma anni 2016 e 2017).

- 5. Trasparenza della proprietà societaria:** le imprese proponenti non devono essere società fiduciarie, o imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti gli intestatari (fiduciari e fiducianti) della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche (documentazione equipollente alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci di esercizio chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati);
- 6. Revoche e obblighi di restituzione di somme relative a precedenti contributi regionali:** qualora anche solo un partner di progetto risultasse interessato da procedimenti di revoca di agevolazioni, anche diverse da quelle oggetto del presente bando posti in essere da Finpiemonte o da Regione Piemonte, questi devono risultare conclusi e, ove previsto, il richiedente deve avere già provveduto alla restituzione delle somme revocate maggiorate degli interessi richiesti. Resta ferma la possibilità per il richiedente di provvedere a risolvere la propria situazione debitoria entro le tempistiche previste per la conclusione della valutazione della proposal, che verranno comunicate da Finpiemonte.

Esclusivamente per il requisito di cui al punto 1 in deroga al principio generale è possibile per il richiedente rispettare i suddetti criteri entro la data della prima erogazione del contributo; in tal caso sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa casistica sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento.

I requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura, effettuata sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d "visura camerale");
- INPS;
- modulo di domanda e suoi allegati;
- database gestionali.

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Piemonte al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Potranno in ogni caso essere richiesti al richiedente documenti giustificativi e probanti le situazioni sopra elencate.

Clausola Degendorf: oltre alle condizioni su elencate, l'impresa richiedente non deve risultare, al momento di ogni pagamento relativo all'aiuto di Stato concesso, destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinataria di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'impresa deve

aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato (cd. clausola *Deggendorf*). Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia⁸.

Requisito di indipendenza: i partner che compongono il raggruppamento devono essere indipendenti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1290/2013⁹ e all'art. 2359 c.c. Inoltre, ciascun soggetto del raggruppamento non può avere partecipazioni in altri partner di progetto o essere partecipato dagli stessi e non possono sussistere collegamenti per mezzo di medesimi soci, amministratori e/o direttori. Il requisito dell'indipendenza e dell'assenza di partecipazione e di collegamenti deve sussistere, a pena di eventuale esclusione, anche nei confronti dei fornitori individuati per le subcontraenze¹⁰.

Accordo contrattuale (Consortium Agreement): l'accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi entro la concessione del contributo) deve prevedere che tutti i diritti di proprietà industriale (di cui all'art. 1 D.Lgs. 30/2005 n. 30, come modificato dal D.Lgs. 131/2010 e s.m.i. "Codice proprietà industriale") sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai partner del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovra-incentivazioni. Nel caso dell'ODR, questi riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle sue attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'ODR che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione. In tutti i casi l'ODR ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

⁸L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>.

⁹Per la definizione di imprese indipendenti si veda l'Allegato 2, punto 6

¹⁰Pertanto è necessario fornire l'indicazione di tutti i fornitori individuati già in fase di presentazione della domanda e, qualora vi siano delle modifiche dei fornitori prescelti, anche in corso di realizzazione del progetto.

2.2. Ambiti di intervento

Sono considerati ammissibili i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale¹¹ in ambito manifatturiero, applicabili a contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla strategia S3 regionale¹² anche in modo non esclusivo, nonché ai seguenti ambiti tecnologici definiti dalla Rete:

1. *Knowledge-based engineering, information and communication technologies for manufacturing, including technologies for Industry 4.0 (for example industrial robotics, computer-aided engineering and design, automated manufacturing, zero defect manufacturing, product lifetime management, cyber-physical systems, IoT, control, big-data, analytics, connectivity and mobility, augmented reality, cyber security for processes, etc.).*
2. *Manufacturing technologies for environmental and energy applications including resource efficiency, recycling (reuse, remanufacturing, etc) and circular economy in manufacturing processes.*
3. *Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, adding, forming, consolidating, assembling and related advanced industrial machinery.*
4. *Additive manufacturing (for example technologies, materials, products etc.)*
5. *New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile fibres, construction, composites, insulation, multi-functional multi-materials etc.).*
6. *New manufacturing methods, components and systems (development of demonstrators, devices, tooling and equipment, logistic systems, etc.).*
7. *Other technologies, products and services related to the manufacturing field (logistic, supply chain, etc.).*

2.3. Progetti ammissibili

Sono ammissibili progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale caratterizzati dai seguenti elementi:

Livello di Maturità Tecnologica: si intende in particolare sostenere i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, riferibili di norma a TRL compresi tra 4 e 7¹³.

Composizione della partnership: i soggetti richiedenti sono ammissibili a condizione che si raggruppino in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza (l'accordo contrattuale deve essere stipulato entro la concessione del contributo).

¹¹Per la definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, si veda l'Allegato 2, punto 7

¹²I progetti dovranno essere coerenti con i settori strategici e le traiettorie individuati dalla S3 regionale.

- Settori strategici: aerospazio, automotive, chimica verde, mecatronica, made in (agroalimentare e tessile) e innovazione per la salute.
- Traiettorie: smart, clean e resource efficiency.

¹³Per la definizione di TRL si veda l'Allegato 2, punto 8

I suddetti raggruppamenti devono essere costituiti da **almeno una MPMI piemontese** (con unità interessata dalle attività di R&S sita e operativa in Piemonte prima della prima erogazione del contributo) ed **una MPMI** dislocata in altre Regioni o Paesi aderenti al bando 2019 (l'elenco relativo è pubblicato sul sito internet di MANUNET III).

Qualora ai fini del rispetto del requisito, la partnership prevedesse la collaborazione tra due MPMI italiane, risulta **obbligatorio il coinvolgimento di un terzo soggetto** localizzato in una Regione non italiana o in altra Nazione aderente alla Call ed **ammissibile ai sensi del bando di competenza territoriale**.

Il consorzio di progetto potrà coinvolgere **un ODR piemontese** che non potrà sostenere più del 50% dei costi ammessi delle MPMI piemontesi del progetto e non potrà svolgere il ruolo di coordinatore di progetto.

Dimensione del progetto: la quota di progetto di ricerca transnazionale realizzata complessivamente dai partecipanti piemontesi **non può essere inferiore al 20%** e dovrà essere di **importo pari o superiore a 200.000 euro** (da calcolarsi con riferimento alle spese ammissibili).

Qualora le suddette soglie minime non vengano rispettate, la domanda di agevolazione non potrà essere considerata ammissibile.

La componente piemontese non potrà sostenere complessivamente più del 70% dei costi ammissibili del progetto transnazionale. Nel caso in cui venisse superata questa soglia, l'eventuale importo di progetto verrà ricalcolato d'ufficio nel rispetto del suddetto massimale.

Collaborazione: il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale deve essere sviluppato in collaborazione tra i partner¹⁴. Non saranno, quindi, ritenuti ammissibili i soggetti che partecipino al progetto apportando unicamente attività consulenziali o di costruzione della partnership, di coordinamento progettuale o a queste assimilabili; qualora si riscontrasse tale fattispecie l'intera proposta progettuale potrà essere respinta.

2.4. Durata del progetto e ricadute dei risultati

I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, prorogabili fino a un massimo di 30 mesi, con le modalità riportate al successivo art. 3.5.

Si ritiene che i risultati della ricerca e le eventuali ricadute debbano essere evidenti e/o concretizzarsi entro 24-36 mesi dalla completa realizzazione del progetto e potranno essere oggetto di monitoraggio secondo quanto previsto al successivo art. 4.

¹⁴Per la definizione di collaborazione effettiva si veda l'Allegato 2, punto 9

2.5. Effetto di incentivazione

L'aiuto non costituisce un incentivo per il beneficiario se l'attività di RSI è già stata avviata¹⁵ prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità pubbliche nazionali. Se l'avvio dell'attività ha luogo prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di aiuto alle autorità pubbliche nazionali, il progetto perde l'ammissibilità all'aiuto.

2.6. Costi ammissibili

Nel presente Bando si applicano le opzioni di semplificazione dei costi con riferimento alle spese di personale e alle spese generali. Si richiama a tal proposito la Determinazione Dirigenziale n. 311 del 31/05/2016 con la quale sono stabiliti i costi standard relativamente al personale impegnato nei progetti, nella misura di 30 euro per le imprese e 35 euro per gli ODR.

Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni le attività di ricerca e sviluppo avviate dopo la presentazione della domanda telematica a livello regionale attraverso il sito Sistema Piemonte, secondo i tempi e le modalità previste al successivo art. 3.1 "Come presentare la domanda", e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo (al netto dell'I.V.A., a meno che essa risulti indetraibile per il beneficiario):

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) spese per apporti in natura, da intendersi come prestazioni rese da soci, titolari e amministratori per le quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti per personale; queste sono assimilabili alle prestazioni volontarie non retribuite (che non comportano quindi il riconoscimento di compensi diretti). Sono considerate spese ammissibili a condizione che il sostegno pubblico dell'operazione non superi la spesa totale ammissibile, al netto del valore del contributo in natura, al termine del progetto. Tali spese sono di conseguenza rendicontabili unicamente a valere sul co-finanziamento privato;
- c) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, che di norma comprendono le spese per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica. Si tratta di solito di spese di struttura e funzionamento come: costi gestionali, spese di assunzione del personale, costi per contabilità o il personale di pulizia, bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, etc. comprese le spese per la fideiussione o polizza assicurativa per la richiesta dell'anticipo; Tali costi devono essere rendicontati su base forfettaria e sono ammissibili nella misura del 15% dei costi diretti per il personale, di cui alla precedente lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013;
- d) spese per strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature in questione non sono utilizzati per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; inoltre,

¹⁵ Per la definizione di avvio delle attività di RSI si veda l'Allegato 2, punto 11

nell'ambito temporale di durata del progetto, il costo da addebitare al progetto deve tenere conto della percentuale di utilizzazione delle apparecchiature per il progetto;

- e) spese per servizi di consulenza, ivi incluse le spese per servizi di ricerca contrattuale affidati a ODR, e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca¹⁶, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato¹⁷ e che non comporti elementi di collusione, nel limite massimo del 30% dei costi totali ammessi per ciascun beneficiario. Con specifico riferimento agli ODR quali fornitori di servizi (ai sensi del par. 2.2 della "Disciplina RSI" – Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01), quando la realizzazione di progetti di ricerca è loro affidata per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'Organismo di Ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;
- f) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto; tali costi sono ammissibili nel limite massimo del 10% delle spese ammesse di cui alla precedente lettera a);
- g) spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca nel limite massimo del 20% dei costi ammissibili del singolo beneficiario;
- h) esclusivamente per le MPMI, spese per diritti di proprietà intellettuale relativi ai costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali.

Per un maggior dettaglio relativo all'ammissibilità/non ammissibilità delle spese e alle modalità di rendicontazione, si rimanda alla "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR Piemonte FESR 2014/2020", disponibile al seguente indirizzo <https://www.finpiemonte.it/modulistica/por-fesr-2014-2020>

Si precisa che, al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Tali pagamenti dovranno inoltre essere disposti inserendo nella causale di pagamento il codice identificativo della domanda di contributo assegnato da Finpiemonte.

Non saranno in ogni caso ammesse spese per le quali si riscontrino elementi di cointeressenza.

¹⁶ Pertanto non saranno considerate ammissibili spese di consulenza, la cui attività sia meramente legata ad attività di sistema (ad es. costruzioni partnership, attività di rendicontazione, attività di gestione burocratica della domanda di agevolazione, etc).

¹⁷ Per la definizione di "normali condizioni di mercato" si veda l'Allegato 2, punto 12

2.7. Tipologia ed entità dell'agevolazione

Per le spese elencate negli artt. 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'agevolazione è concessa nella forma di un contributo alla spesa calcolato sui costi ammessi e con le seguenti intensità massime:

- per le **Micro e Piccole imprese** fino al **60%**; nel caso l'impresa di tali dimensioni presenti spese di cui alla lettera h) del precedente art. 2.6 relative all'ottenimento, alla convalida e alla difesa di brevetti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014 l'agevolazione potrà essere concessa fino al 50%;
- **Medie Imprese** fino al 50%;
- per gli **ODR** fino al 60%.

Il contributo alla spesa non potrà in ogni caso superare € 300.000 per progetto. Nell'ipotesi di presenza di più soggetti piemontesi nel medesimo progetto, tale massimale deve intendersi con riferimento alla parte piemontese del progetto nel suo complesso e non al singolo partner piemontese. Pertanto, se i partecipanti piemontesi coinvolti nello stesso progetto sono più di uno, la somma dei contributi che potranno essere concessi cumulativamente non potrà essere superiore a € 300.000.

I vantaggi derivanti dalle agevolazioni ottenute da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto, al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

2.8. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di ricerca oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo degli aiuti:

- *Cumulo con Fondi Europei sulla stessa voce di spesa prevista dal bando.* Non è possibile cumulare l'agevolazione del presente bando con altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell'Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di pagamento per il rimborso;
- *Cumulo di Fondi Europei su voci di spesa ammissibili diverse da quelle previsti dal bando.* L'agevolazione concessa dal presente bando consente di accedere ad altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell'Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché dette agevolazioni siano concesse per voci di spesa diverse da quelle cofinanziate dal presente bando;
- *Cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dal bando.* E' possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale misure nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovragefinanziamento;

- *Cumulo sulle stesse voci di spesa previste dal bando con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.* In caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:
 - alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o
 - ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o
 - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione.
- *Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti "de minimis" con costi individuabili.* L'agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse voci di spesa entro l'intensità di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per quelle voci di spesa.
- *Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" con costi non individuabili.* L'agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché quelli di cui agli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed inoltre eventuali aiuti de "minimis" per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

3. PROCEDURE

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, concessione ed erogazione del contributo, revoca e recupero dell'agevolazione, controlli di I livello, sorveglianza operativa, nonché di tutte le attività funzionali e connesse, compresa l'irrogazione delle sanzioni, sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito: "Finpiemonte").

3.1. Come presentare la domanda

Il procedimento di presentazione della domanda si articola in 2 fasi:

1. una prima fase in cui i soggetti interessati devono presentare la "*pre proposal*". **La *pre proposal* dev'essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, obbligatoriamente in lingua inglese ed esclusivamente dal coordinatore del progetto entro le ore 12:00 (CET) del 21 marzo 2019 tramite l'applicativo web di MANUNET** (<https://www.manunet.net>)

Successivamente all'invio della *pre proposal*, **ogni partecipante piemontese**, sia esso coordinatore o partner di progetto, deve presentare **domanda di agevolazione via Internet attraverso la compilazione del modulo telematico**, reperibile sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>, ed inoltrare **entro il 21 marzo 2019** tramite PEC a Finpiemonte all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it **il file di testo della domanda**, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line (in pdf), **insieme agli allegati obbligatori**

previa apposizione sul modulo di domanda della firma digitale¹⁸ del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all'azienda con poteri di firma.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicati e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo¹⁹.

Si precisa che il rigetto, per cause di ricevibilità o ammissibilità, della domanda di un partner o del soggetto coordinatore potrebbe inficiare l'ammissibilità dell'intera proposta progettuale. A tal fine, si rimanda alla decisione definitiva che verrà ratificata durante il Transnational Coordination meeting (da ora TCT)²⁰.

Per le indicazioni in merito agli allegati obbligatori, all'adempimento dell'imposta di bollo, alle limitazioni nella presentazione delle domande nonché alle cause di decadenza si rimanda all'Allegato 4, punti 1, 2 e 3.

2. Una seconda fase in cui i soggetti che hanno superato positivamente la prima fase sono invitati a presentare la proposta progettuale definitiva e dettagliata, di seguito: "full proposal". **La *full proposal* dev'essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, obbligatoriamente in lingua inglese ed esclusivamente dal coordinatore di progetto tramite l'applicativo web di MANUNET sopra citato, entro le ore 12:00 (CET) del 11 luglio 2019.**

Ai fini della conferma o dell'aggiornamento dei dati caricati nella domanda di agevolazione dai singoli soggetti proponenti nella prima fase, Finpiemonte provvederà a reperire il documento di full proposal direttamente dall'applicativo web di MANUNET III, eventualmente richiedendo il suddetto documento o documentazione ad esso integrativa ai singoli soggetti proponenti qualora lo ritenesse necessario.

3.2. Come viene valutata la domanda

La *pre proposal* viene valutata dal Call Secretariat²¹ sotto il profilo dell'eleggibilità in base ai criteri transnazionali, successivamente viene valutata da parte di tutti i Paesi/Regioni coinvolti nel progetto sulla base dei criteri definiti a livello locale relativamente alla ricevibilità, all'ammissibilità e al merito.

Se la *pre proposal* viene valutata positivamente, l'esito viene ratificato dal TCT e il raggruppamento viene invitato a presentare la full proposal.

Ai sensi delle "Guidelines for Applicants" transnazionali, ogni Paese/Regione potrà ammettere alla fase di *full proposal* solo progetti valutati positivamente per un importo di contributo complessivo potenzialmente concedibile uguale o inferiore a 2,5 volte la dotazione del bando, disponibile per ciascun Paese/Regione partecipante all'Annex 2 delle "Guidelines for Applicants".

La full proposal viene valutata dal Call Secretariat al fine di confermarne l'eleggibilità in base ai criteri

¹⁸ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito

https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

¹⁹ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

²⁰ Per la definizione di TCT si veda l'Allegato 2 punto 15

²¹ Ai fini della definizione di Call Secretariat si veda l'allegato 2 punto 16

transnazionali, successivamente viene valutata da parte di tutti i Paesi/Regioni coinvolti nel progetto sulla base dei criteri transnazionali previsti dal documento “Guidelines for Applicants” e degli eventuali ulteriori criteri definiti dal proprio bando a livello locale.

Per la valutazione a livello locale, Finpiemonte procede secondo quanto definito nel presente Bando e nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020²²” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 aprile 2018 per l’azione I.1b.1.2 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”.

Finpiemonte conduce in autonomia l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità, mentre per l’istruttoria tecnica e di merito si avvale di un Comitato di valutazione, composto da un rappresentante della Regione e da un rappresentante di Finpiemonte, il cui esito risulta vincolato alle valutazioni effettuate dagli esperti esterni individuati da Finpiemonte, selezionati mediante le previste e vigenti procedure.

A livello transnazionale, la procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde dall’ordine cronologico di invio della domanda.

Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda all’Allegato 4, punto 3.

3.3. Come è concessa ed erogata l’agevolazione

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto, Finpiemonte:

- A. verifica che siano presenti i documenti previsti dall’Allegato 4 punto 4, chiedendone in caso contrario la trasmissione, e accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa antimafia nonché della clausola *Deggendorf*;
- B. accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- C. verifica che la sede destinataria dell’attività di R&S sia attiva e produttiva sul territorio e posseda un codice ATECO 2007 primario (o se del caso, prevalente) compreso tra quelli riportati all’Allegato 1 del Bando, qualora i suddetti requisiti non fossero presenti e verificati nella fase di istruttoria di ricevibilità e ammissibilità;
- D. verifica, attraverso la richiesta del D.U.R.C, che il destinatario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- E. in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017), provvede all’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di

²² I criteri sono pubblicati a questo indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/documentazione/fesr-2014-2020/comitato-sorveglianza/90-criteri-di-selezione-13-04-2018>

Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti per tutti i partner privati piemontesi di progetto, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione del contributo.

Nel caso in cui uno o più partner di progetto non soddisfi il requisito di cui alla lettera B), la concessione del contributo viene subordinata alla restituzione delle somme dovute dal destinatario finale secondo le tempistiche e le modalità indicate da Finpiemonte.

Nel caso in cui uno o più partner di progetto non soddisfi il requisito relativo al possesso di sede destinataria dell'agevolazione attiva e produttiva sul territorio regionale, Finpiemonte procede all'adozione, nei confronti di ciascun partner, dei rispettivi provvedimenti di concessione dell'aiuto subordinando l'erogazione dello stesso all'avvenuto soddisfacimento del requisito.

Qualora anche una sola impresa coinvolta nel progetto non superi tutti i controlli riportati al precedente elenco, l'intera proposta potrà essere considerata non ammissibile, salvo diversa indicazione ratificata dal TCT di MANUNET III.

Il contributo alla spesa viene erogato con le seguenti modalità e scadenze obbligatorie:

- una prima tranche, a seguito della verifica della rendicontazione di spesa intermedia. Tale rendicontazione dovrà essere presentata al raggiungimento del 30% dei costi ammessi, oppure, in alternativa, dovrà essere presentata entro 13 mesi dalla data di concessione e dovrà essere relativa alle spese sostenute nei primi 12 mesi di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta. L'importo del contributo erogato (fino a un massimo del 50% del contributo complessivo del singolo beneficiario) sarà equivalente all'intensità dell'agevolazione, prevista all'art. 2.7, calcolata sull'importo rendicontato ammesso;
- una seconda tranche, a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione finale di spesa che dovrà pervenire a Finpiemonte entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto. L'importo del contributo erogato, tenuto conto della prima tranche già erogata, non potrà superare l'80% del contributo totale spettante (calcolato in base all'intensità dell'agevolazione prevista all'art. 2.7 sull'importo rendicontato ammesso);
- il saldo, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva di tutto il progetto (compresa la parte transnazionale). L'importo del saldo sarà pari al 20% del contributo totale spettante calcolato in base all'intensità dell'agevolazione prevista all'art. 2.7 sull'importo rendicontato ammesso.

I beneficiari potranno tuttavia optare per la seguente modalità alternativa:

- un'anticipazione fino al 30% del contributo concesso. In tal caso le imprese, oltre a rispettare tutte le condizioni indicate all'art. 3.3 del Bando, lettere A, B, C e D, dovranno presentare fideiussione o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da

Finpiemonte, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di 24 mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) la rendicontazione finale di spesa; in ogni caso i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare una rendicontazione entro 13 mesi dalla data di concessione, relativa alle spese sostenute nei primi 12 mesi di attività dalla data di concessione. La fideiussione o la polizza assicurativa sono ritenute ammissibili a condizione che siano rilasciate dalle banche, dalle imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e autorizzate all'emissione di polizze fideiussorie o da intermediari finanziari vigilati iscritti ex art. 107 vecchio TUB e ex art. 106 nuovo TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato dalla UE per il recupero delle agevolazioni indebitamente percepite vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso;

- una seconda tranches, a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione finale di spesa che dovrà pervenire a Finpiemonte entro 60 giorni dalla data di fine progetto. L'importo del contributo erogato, tenuto conto dell'anticipazione già erogata, non potrà superare l'80% del contributo totale spettante (calcolato in base all'intensità dell'agevolazione prevista all'art. 2.7 sull'importo rendicontato ammesso);
- il saldo, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva di tutto il progetto (compresa la parte transnazionale). L'importo del saldo sarà pari al 20% del contributo totale spettante calcolato in base all'intensità dell'agevolazione prevista all'art. 2.7 sull'importo rendicontato ammesso.

Si precisa che il contributo potrà essere rideterminato sia nel caso in cui venga rendicontato un investimento inferiore rispetto a quello ammesso sia nel caso in cui la spesa ammissibile riconosciuta a seguito della valutazione della rendicontazione finale sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione.

3.4. Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate da ciascun beneficiario mediante rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito .

Documenti da inviare per la rendicontazione delle spese:

- dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Fattura pagata con il concorso delle risorse *POR FESR 2014-2020 – Azione I.1b.1.2 – MANUNET III Call 2019*");

- documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come prevista per ciascuna tipologia di spesa nella “Guida unica alla rendicontazione di costi ammissibili”;
- per la rendicontazione intermedia, una relazione sintetica che descriva lo stato di avanzamento lavori dei vari “Work Packages” e i contributi dei diversi partners;
- per la rendicontazione finale, una relazione tecnica contenente: il piano finanziario del progetto complessivo (anche della parte transnazionale) con la specifica delle spese sostenute dai singoli partners; la descrizione dei risultati del progetto confrontati con quelli previsti nella proposta iniziale; il dettaglio dei “deliverables” del progetto per la consultazione da parte del valutatore/funziario incaricato dell’esame della rendicontazione di spesa; la descrizione delle attività svolte dai vari partners nei “Work Packages” del progetto; le ricadute e i benefici del progetto sui partners; le prospettive di mercato legate all’utilizzazione dei risultati; la documentazione illustrativa dei risultati (fotografie, depliant di prodotto, ecc.).

Le informazioni di dettaglio relative all’iter di controllo della rendicontazione sono disponibili all’Allegato 4, punto 5.

3.5. Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni delle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto devono essere obbligatoriamente comunicate preventivamente a Finpiemonte e da questa autorizzate.

Proroghe

Le eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, dovranno essere notificate a Finpiemonte, tassativamente prima della scadenza prevista per la conclusione del progetto e per l’invio della rendicontazione; potranno essere accolte solo per cause straordinarie, non direttamente imputabili alla volontà del beneficiario e fino alla concorrenza di 30 mesi complessivi per la durata totale del progetto.

In ogni caso non saranno considerate ammissibili eventuali richieste di proroga motivate dal mancato/ritardato pagamento delle spese da parte del beneficiario imputabile a cause aziendali di natura finanziaria (es. temporanea carenza di liquidità).

Di norma, la richiesta di proroga potrà essere presentata una sola volta durante l’intero corso di svolgimento del progetto, purché successivamente al dodicesimo mese di attività, riguarderà l’intero progetto e sarà valida per tutti i partner piemontesi.

Variazioni partnership

Tra la prima fase (*pre proposal*) e la seconda (*full-proposal*) non sono ammissibili modifiche relative alla composizione del raggruppamento, salvo i casi in cui la modifica sia raccomandata dal TCT oppure sia stata accettata dal TCT a seguito di accettazione da parte di tutte le Regioni e/o i Paesi coinvolti. In tal caso la richiesta di modifica dovrà essere tempestivamente comunicata (e comunque prima della presentazione della *full-proposal*) a Finpiemonte - corredata di adeguata motivazione - e sarà ammissibile solo dopo aver ricevuto

l'assenso preventivo delle Regioni o dei Paesi di appartenenza dei soggetti che costituiscono il nuovo raggruppamento, ferma restando la competenza del TCT a valutarne l'ammissibilità a finanziamento e salve le valutazioni a livello regionale sulla qualità dei nuovi partner nonché sul progetto risultante dalla nuova composizione del partenariato.

Non è ammessa la sostituzione dei soggetti piemontesi rispetto ai quali si verifichi una causa di revoca dell'agevolazione o un'altra causa che ne impedisca la partecipazione al progetto, sia essa dipendente da ragioni di inammissibilità previste dal bando oppure da volontà dell'impresa. La sostituzione dei partner di progetto non piemontesi è ammessa solo se espressamente autorizzata dalla Regione o dal Paese di appartenenza e previo consenso da parte di Finpiemonte.

Variazioni tecniche ed economiche

I singoli beneficiari possono apportare, di norma una sola volta all'anno, variazioni tecniche e/o economiche alle proprie attività finanziate a condizione che:

- permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Bando;
- non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi del progetto iniziale;
- non comportino un aumento dell'agevolazione complessivamente concessa alla componente piemontese del progetto;
- non siano presentate negli ultimi 2 mesi di durata del progetto.

Nel caso in cui le suddette variazioni non siano considerate compatibili con quanto sopra descritto e/o con le disposizioni e le finalità del Bando e/o con le relative tempistiche, si procederà alla revoca totale o parziale dell'agevolazione. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio degli uffici competenti e degli eventuali esperti tecnico-scientifici esterni - incaricati di esaminare le rendicontazioni di spesa e le relazioni tecniche - l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione così come previsto all'Allegato 4, punto 6.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di Finpiemonte – modulistica – POR FESR 2014/2020 .

3.6. Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti (richiedenti, Finpiemonte, TCT, Call Secretariat):

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Invio <i>pre proposal</i> da parte del coordinatore di progetto tramite il submission tool di MANUNET III	Coordinatore di progetto	21 marzo 2019 ore 12:00 (CET)
Invio tramite PEC della domanda (pdf)	Beneficiario	21 marzo 2019
Istruttoria formale e valutazione di merito delle singole domande e dei progetti	Finpiemonte/Call Secretariat	Marzo/Aprile 2019
Decisione sull'ammissibilità e comunicazione dell' esito della <i>pre proposal</i>	Call Secretariat/Finpiemonte/TCT	Maggio 2019
Invio <i>full proposal</i> da parte del coordinatore di progetto tramite il submission tool della Rete MANUNET III	Coordinatore	11 Luglio 2019 ore 12:00 (CET)
Valutazione di merito della <i>full proposal</i>	Finpiemonte	Agosto/Settembre 2019
Decisione sull'ammissibilità a finanziamento dei progetti e comunicazione dell'esito della <i>full proposal</i>	Call Secretariat/Finpiemonte/TCT	Ottobre 2019
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Invio documenti necessari per la concessione dell'agevolazione	Beneficiario	30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Conclusione del progetto	Beneficiario	Entro massimo 24 mesi dalla data di concessione, con possibilità di proroga per un massimo di 30 mesi complessivi
Rendicontazione intermedia delle spese	Beneficiario	Al raggiungimento del 30% dei costi sostenuti o entro 13 mesi dalla data di concessione relativamente alle spese sostenute nei primi 12 mesi

Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto
Esame rendicontazione parziale / finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto
Presentazione contro-deduzioni al procedimento di revoca avviato	Beneficiario	20 giorni dal ricevimento del preavviso di revoca
Erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 60 giorni dall'approvazione della relativa rendicontazione (fatta salva l'indisponibilità delle risorse)

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte in quanto Organismo Intermedio, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" del Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il beneficiario delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte, della Regione Piemonte (controllo ai sensi dell'art. 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013) della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a finanziamento.

Verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari della Corte dei Conti italiana.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca dell'agevolazione concessa come indicato all'Allegato 4 punto 6 del presente bando.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni secondo quanto disposto dalla legge.

Il beneficiario è tenuto, inoltre:

1. ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR;
2. a collaborare alle verifiche che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all'Allegato 4 punto 7.

5.2. Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicate nell'Allegato 4 punto 6 al presente Bando, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione eventualmente già erogato, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

5.3. Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione del contributo verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato - ove fosse già avvenuta una prima erogazione nei confronti del beneficiario - oltre agli interessi, secondo le procedure indicate nell'Allegato 4 punto 6 del presente Bando.

5.4. Sanzioni amministrative

È prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie qualora ricorrano le violazioni o le inadempienze indicate all'Allegato 4 punto 6 del presente Bando.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014-2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 aprile 2018.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta

direttamente dagli Organismi intermedi, dai beneficiari/destinatari finali e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020 sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>.

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari/destinatari finali e a tutte le parti interessate, della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un progetto il destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione del progetto compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un progetto che sia destinato al pubblico, compresa la documentazione relativa alla procedura di selezione (es. gara d'appalto) deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

Stante gli obblighi di bilancio di cui all'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 il destinatario finale iscrive, pena ex lege la restituzione delle somme ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte, l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alle domande presentate sul presente Bando, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR", entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente bando.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti.

La gestione del bando è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei beneficiari per le finalità, sopra citate, relative all'attuazione del presente bando, come descritto più dettagliatamente nei precedenti articoli che evidenziano le attività espletate dal Gestore.

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale Finanziamenti" o comunque acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013.

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento (individuati dalla Deliberazione di Giunta regionale 18/05/21018 n. 1-6847) sono il dirigente responsabile della Direzione “Competitività del sistema regionale” ed i dirigenti responsabili dei settori della Direzione, coinvolti (anche solo in via eventuale) nel trattamento o in specifici trattamenti secondo gli obblighi derivanti dalla normativa suindicata.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi del POR FESR della Regione Piemonte. Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Regione.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati personali non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, salvo i casi in cui le domande di finanziamento siano presentate in partenariato con soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea facenti parte della rete Manunet III e aderenti al bando 2019. Per alcuni di tali Paesi non soggetti al GDPR, come lo Stato di Israele, è presente una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell’art. 45 GDPR. Per altri Paesi, quali la Russia, la Turchia, la Norvegia il trasferimento dei dati comporta maggiori rischi dal punto di vista della tutela della riservatezza in quanto detti Paesi non sono soggetti al GDPR e non risultano decisioni di adeguatezza da parte della Commissione Europea né garanzie adeguate ai sensi del GDPR; di conseguenza ed in applicazione dell’art. 49, c. 1 lettera a) GDPR, i soggetti che intendano presentare domanda di finanziamento relativamente a progetti da eseguire in partenariato con soggetti dei suindicati Paesi dovranno prestare esplicito consenso al trasferimento dei dati nel momento in cui presenteranno domanda di finanziamento o successivamente, ma prima del trasferimento dei dati.

I dati personali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all’attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Paesi, Regioni o loro agenzie aderenti alla rete Manunet III e partecipanti al bando 2019
- Commissione Europea
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
- altri settori della direzione ed altre direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza [ad esempio ed a titolo non esaustivo: Autorità di Audit (Settore “Audit interno” del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) ed Autorità di

Certificazione (“Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie” della Direzione “Risorse finanziarie e patrimonio”) del POR FESR della Regione Piemonte].

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all’Amministrazione;
- soggetti privati richiedenti l’accesso documentale o l’accesso civico, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013);
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
- soggetti incaricati dell’attività di assistenza tecnica a supporto dell’autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020.

Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Per quanto riguarda i dati acquisiti dal sito web di MANUNET, le richieste di aggiornamento, cancellazione od opposizione al trattamento dati (nei casi in cui ciò sia consentito) devono essere inviate a:

- Innobasque - Parque Tecnológico de Bizkaia - Laida Bidea 203 - Zamudio Bizkaia 48170 Basque Country/Spain

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- a) per la Regione Piemonte il responsabile del Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione;
- b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" (procedimento di concessione) e dell'Area "Controlli" (procedimenti di controllo, di erogazione del contributo e di revoca).

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail gestione.finanziamenti@csi.it oppure chiamare il numero 011.0824407.

Per informazioni sulla rete MANUNET III e sulla Call 2019 (in particolare, le Regioni e i Paesi partecipanti, le persone di contatto, una sintesi degli elementi essenziali dei Bandi degli altri Paesi e Regioni): www.manUNET.net

Si raccomanda a tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento di acquisire (fin dalla fase di costituzione della partnership) adeguata informazione circa le regole (relative a soggetti e settori ammissibili, modalità e tempi di finanziamento ecc...) vigenti in ciascun Paese/Regione di appartenenza dei componenti l'aggregazione.

Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI PER I BENEFICIARI

[Classificazione ATECO 2007 - codice primario dell'unità destinataria dell'attività di R&S]

Sezione Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
<p>C - Attività manifatturiere (codici da 10 a 33.20.09)</p> <p><i>N.B. non possono beneficiare di aiuti a valere sul presente Bando le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:</i></p> <p><i>i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;</i></p> <p><i>ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.</i></p>	<p>tutti eccetto gli esclusi</p>	<p>11.02 11.03</p>
<p>D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (codici da 35 a 35.30.00)</p>	Tutti	nessuno
<p>E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (codici da 36 a 39.00.09)</p>	Tutti	nessuno
<p>F – costruzioni (codici da 41 a 43.99.09)</p>	tutti eccetto gli esclusi	41.10
<p>H - Trasporto e magazzinaggio (codici da 49 a 53.20.00)</p>	52.21.4 52.29.22	tutti eccetto gli ammessi
<p>J – Servizi di informazione e comunicazione</p>	Tutti	nessuno
<p>M – Attività professionali scientifiche e tecniche</p>	71 72	tutti eccetto gli ammessi
<p>Sezioni A – B – G – I – K – L – N – O – P – Q – R – S – T – U</p>	nessuno	tutti

N.B.: Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività, il suddetto regolamento si applica solo a questi altri settori o attività, a condizione che il destinatario finale dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **ORGANISMO INTERMEDIO:** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

2. **MPMI:** sono le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande Impresa: l'impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa, ovvero della piccola impresa, ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questi indirizzi:

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en.

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> (versione italiana).

3. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) n. 651/2014):

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti

della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - e
 - 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

4. UNITÀ LOCALE

ATTIVA: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (come ad esempio utenza telefonica, utenza elettrica).

PRODUTTIVA: è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi o R&S, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

- 5. **ORGANISMO DI RICERCA (ODR):** ai sensi dell'art. 2, punto 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, per organismo di ricerca si intende un'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicizzazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tali entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

6. INDIPENDENZA

Art. 8 del Regolamento (UE) n. 1290/2013:

Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall'altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l'altro.

Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

- a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;
 - b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.
- Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:
- c) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
 - d) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Art. 2359 codice civile: Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

- 7. RICERCA INDUSTRIALE:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

SVILUPPO SPERIMENTALE: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- 8. TRL:** il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia.

TRL 1	TRL 2	TRL 3	TRL 4	TRL 5	TRL 6	TRL 7	TRL 8	TRL 9
• Basic principles observed	• Technology concept formulated	• Experimental proof of concept	• Technology validated in lab	• Technology validated in relevant environment	• Demonstration in relevant environment	• Demonstration in operational environment	• System completed and qualified	• Actual system proven in operational environment

Fonte: European Commission Decision C(2014) 4995 - Horizon 2020 Work program 2014-2015

- 9. COLLABORAZIONE EFFETTIVA (art. 2, punto 90 del Regolamento (UE) n. 651/2014):** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e le prestazioni di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
- 10. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE:** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in coordinamento con la sezione 1.3, lettera ii) e la sezione 4.4 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), gli aiuti concessi in base al presente bando devono avere un effetto di incentivazione: pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario intraprende e che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe svolto o avrebbe svolto soltanto in modo limitato o diverso.
- Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione (MPMI o Grande) dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività di ricerca.**
- 11. AVVIO DELLE ATTIVITA' DI RSI:** per avvio dei lavori riferiti all'attività di ricerca si intende l'inizio dell'attività o del progetto di ricerca o il primo impegno giuridicamente vincolante tra il beneficiario e i contraenti per la realizzazione del progetto o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto del terreno, i lavori preparatori, come l'ottenimento di permessi e l'effettuazione degli studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.
- A titolo di esempio e salva la verifica nel caso particolare: un preventivo controfirmato per accettazione di un bene nuovo necessario e indispensabile per l'attività di ricerca prima della presentazione della domanda, timesheet o incarichi formalizzati ai dipendenti da cui si evinca che le attività di progetto sono state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda possono inficiare l'effetto di incentivazione dell'aiuto con la conseguenza che il progetto non potrà essere finanziato.
- 12. NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO:** situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.
- 13. RATING DI LEGALITA':** ai fini di una positiva valutazione, all'atto di presentazione della domanda il beneficiario deve risultare in possesso del rating di legalità attribuito all'AGCM, indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite.
- L'iscrizione del beneficiario nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene verificato alla data di presentazione della domanda e alla data di concessione del contributo.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data di erogazione della stessa.
- 14. FIRMA DIGITALE:** per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, e all'art. 1, c. 1, lettera s) del d. lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo aggiornato alle modifiche apportate dal d.lgs. 179/2016.

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

E' l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il *Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi)* che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

15. TRANSNATIONAL COORDINATION MEETING (TCT): è il meeting organizzato dalla Rete MANUNET III che coinvolge tutti i Paesi/Regioni partecipanti alla Call ed finalizzato alla condivisione delle valutazioni effettuate a livello locale e alla ratifica dell'esito definitivo relativo alla pre-proposal e alla full proposal.

16. CALL SECRETARIAT: è l'organo centrale per l'implementazione delle attività della Call, quali ad esempio:

- a) coordinare la Rete e svolgere ogni attività propedeutica alla sua gestione;
- b) ricevere le *proposal* e verificare l'integrità del processo attraverso l'utilizzo della piattaforma preposta;
- c) effettuare l'istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità delle *proposal* in conformità ai requisiti e alle modalità di inoltramento previste dalla Call;
- d) comunicare ai coordinatori di progetto l'esito della valutazione.

17. ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo): Importo dell'aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Allegato 3 – REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI

1. Scorecard

La metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti per i soggetti privati richiedenti (art. 2.1 del Bando) si basa sull'analisi dei dati relativi agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.

L'analisi dei dati considera il valore medio ponderato di ciascun indice calcolato sui due esercizi chiusi e approvati presi in esame; ai fini della ponderazione verranno presi in considerazione i seguenti coefficienti: 0,4 per i dati del penultimo bilancio chiuso ed approvato e 0,6 per i dati dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato. Il valore così ottenuto comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

	0	1	2	3
Redditività dei Ricavi				
EBITDA / RICAVI	≤ 2,5%	2,5% < x ≤ 5%	5% < x ≤ 7%	> 7%
Copertura degli interessi				
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI	> 6%	5% < x ≤ 6%	3% < x ≤ 5%	≤ 3%
Sostenibilità del debito				
DEBITI FINANZIARI NETTI ²³ / EBITDA	> 5	4 < x ≤ 5	2,5 < x ≤ 4	≤ 2,5
Leverage				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO	> 5	4 < x ≤ 5	2 < x ≤ 4	≤ 2
Composizione del patrimonio				
PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO	< 7%	7% ≤ x ≤ 10%	10% < x ≤ 20%	> 20%

Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile sulla base della tabella è quindi compreso tra 0 e 15.

In aggiunta ai requisiti sopra indicati, vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

DSO (Tempo medio di incasso dei crediti) : < 120 giorni

DPO (Tempo medio di pagamento dei fornitori) : < 100 giorni

A ciascuno dei due parametri viene attribuito un punteggio pari a 1 punto; pertanto il punteggio totale finale potrà essere compreso tra 0 e 17.

Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del richiedente, il punteggio totale finale risultante dovrà essere uguale o superiore a 9/17.

Qualora il valore dell'EBITDA fosse negativo, stante l'importanza di tale dato ai fini della valutazione della situazione aziendale, Finpiemonte si riserva di considerare la score card complessivamente negativa e di effettuare eventuali approfondimenti prendendo in considerazione ulteriori dati, quali ad esempio l'EBIT, o altri chiarimenti forniti dal potenziale beneficiario.

Qualora, sulla base dei dati analizzati, la situazione economico-finanziaria risultasse negativa o sorgessero dubbi in merito ad alcuni parametri, Finpiemonte si riserva di richiedere eventualmente i dati, sebbene provvisori, dell'ultimo esercizio

²³ I debiti finanziari netti (PFN) sono calcolati tenendo conto della seguente formula
 PFN = (Debiti V/banche + debiti tributari scaduti + debiti v/fornitori scaduti) – disponibilità liquide.

chiuso e di effettuare approfondimenti e considerazioni, anche per mezzo del ricalcolo della score card sulla base dei dati aggiornati, fermo restando il principio di ponderazione da applicare all'anno più recente.

Nel caso in cui il soggetto privato richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, ecc) l'analisi dei dati potrà considerare i dati della situazione ante variazione, nella misura in cui questi siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione delle stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione.

Nel caso in cui il soggetto privato richiedente faccia parte di un gruppo societario (ufficializzato tramite bilancio consolidato o gruppo di fatto) ed abbia singolarmente ottenuto un esito negativo delle score card, qualora il beneficiario fornisca (come integrazioni e/o controdeduzioni) i dati del gruppo, l'analisi dei dati potrà considerare i bilanci di quest'ultimo ai fini della valutazione complessiva della solidità dell'impresa.

2. Sostenibilità finanziaria

Finpiemonte procederà ad un controllo puntuale sulle singole imprese e ODR privati proponenti, teso a valutare l'eventuale partecipazione in altri progetti di R&S e il loro andamento al fine di verificare la sostenibilità e la capacità tecnico-economica del nuovo progetto.

Tutte le imprese richiedenti dovranno pertanto soddisfare la seguente condizione **con riferimento ai bilanci chiusi approvati al 31/12/2016 e al 31/12/2017:**

$\frac{\sum \text{dei costi residui dei progetti con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda telematica e dei costi proposti sul progetto presentato sul presente Bando}}{\text{Fatturato degli esercizi 2016 e 2017 ponderato (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)*}} < 50\%$
--

Per "progetti con sostegno pubblico" si intendono tutti i progetti che abbiano beneficiato di agevolazioni con risorse comunitarie, statali, regionali.

Per "costi residui dei progetti in corso" si fa riferimento all'importo dei costi ammessi a finanziamento pubblico di progetti che non siano ancora stati oggetto di rendicontazione.

Per "proposta progettuale in corso" si intende il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non ancora interamente rendicontato²⁴.

Per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce "Ricavi e vendite delle prestazioni" di cui allo schema di conto economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile.

Nel caso in cui il soggetto privato richiedente esegua nella sua attività ordinaria lavori su commessa, è possibile tener conto anche della voce A3 del conto economico, corrispondente alla voce "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione".

Con riferimento alla ponderazione del fatturato si specifica che il fatturato dell'esercizio 2016 e dell'esercizio 2017 verranno ponderati tenendo conto dei seguenti coefficienti: 0,4 per il fatturato del 2016 e 0,6 per il fatturato del 2017.

Qualora il requisito richiesto non fosse rispettato, Finpiemonte si riserva di prendere in considerazione i dati di bilancio relativi all'anno 2018, anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato approvato.

Il mancato rispetto del suddetto requisito comporterà il decadimento della domanda di agevolazione.

²⁴ Per progetto interamente rendicontato si intende il progetto per il quale sia stata trasmessa la Dichiarazione di spesa finale, ossia per il progetto è avvenuta l'integrale rendicontazione delle spese sostenute.

Allegato 4 – ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Invio della domanda, allegati obbligatori e adempimento dell'imposta di bollo

Successivamente o in concomitanza alla presentazione della *pre proposal* tramite il submission tool della Rete MANUNET III, tutti i soggetti proponenti piemontesi dovranno inviare la domanda di agevolazione via internet compilando il modulo reperibile al seguente sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti> e trasmettere entro il **21-03-2019** a Finpiemonte il file di testo della domanda caricata telematicamente, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line (pdf), inviandolo via PEC, all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione sul modulo di domanda della firma digitale²⁵ da parte del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all'azienda con poteri di firma.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicati e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo²⁶.

Alla domanda via PEC deve sempre essere allegata la seguente documentazione:

- a) qualora il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'azienda, **copia della delega** che conferisce il potere di firma sottoscritta dal soggetto delegante;
- b) nel caso il piano economico-finanziario preveda spese relative a servizi di consulenza ai fini della valutazione delle stesse, **copia del/i preventivo/i**. L'assenza di questi documenti non sarà causa di esclusione e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a € 16.00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni²⁷) è assicurato, per ciascun beneficiario, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del richiedente;
- inoltre, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evince il **numero identificativo (seriale)**;
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata, né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento²⁸ (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

2. Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione

Fermi restando tutti i requisiti e le limitazioni inserite all'interno del Bando:

- **ciascuna MPMI può presentare una sola proposta.** Un'impresa che abbia un progetto ammesso a valere sui precedenti Bandi MANUNET Call 2016, Call 2017 e Call 2018 non può presentare domanda di agevolazione sul presente bando.
- **Gli ODR piemontesi possono presentare al massimo quattro proposte.** Si specifica che tale massimale deve essere rispettato dal ODR nel suo complesso, indipendentemente dal dipartimento/istituto coinvolto nei progetti. Inoltre, onde evitare la concentrazione degli aiuti, agli ODR piemontesi viene preclusa la possibilità di presentarsi come fornitori di un progetto per il quale essi stessi partecipino come partner progettuale.

²⁵ Per informazioni sulla firma digitale si veda l'Allegato 2, punto 14

²⁶ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

²⁷ D.P.R. 26-10-1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)

²⁸ Art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011.

Il mancato rispetto dei requisiti sopra indicati comporterà il decadimento dell'intera proposta progettuale presentata cronologicamente per ultima.

Infine, per tutte le tipologie di beneficiario, Finpiemonte controllerà che il progetto presentato a valere sul presente Bando non sia stato presentato o finanziato su altre misure gestite da Finpiemonte, pena il decadimento dell'intera proposta progettuale.

3. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

3.1. Valutazione a livello transnazionale

Sia per la valutazione delle *pre proposal* che delle *full proposall*, il Call Secretariat verifica le condizioni di eleggibilità previste dal documento Guidelines for Applicants. In caso di valutazione positiva, la *proposal* viene valutata a livello regionale secondo i criteri di seguito definiti.

Per la valutazione di merito, si tiene conto in sede di TCT delle singole valutazioni effettuate a livello locale da Regioni/Paesi coinvolti nei singoli progetti nonché delle rispettive dotazioni disponibili. L'esito transnazionale risulta vincolante per Regioni e Paesi partner della Rete.

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde dall'ordine cronologico di invio della *proposal*.

3.2. Valutazione a livello locale della *pre proposal*

A livello regionale le domande vengono esaminate da Finpiemonte nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 Aprile 2018 per l'attività 1.1.2 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **Ricevibilità** – possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti:
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal Bando;
 - completezza e regolarità della domanda.
- b. **Ammissibilità** – verranno verificati i seguenti elementi:
 - verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i. Saranno inoltre oggetto di esame i seguenti sub-criteri:
 - titolarità del soggetto proponente e composizione del raggruppamento secondo quanto previsto dagli artt. 2.1 e 2.3 del Bando;
 - localizzazione del soggetto coerente con le prescrizioni del Bando;
 - conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando. In particolare verranno verificati:
 - tipologia e localizzazione del progetto coerenti con le prescrizioni del Bando;
 - cronoprogramma di realizzazione del progetto compatibile con i termini fissati dal Bando e con la scadenza del POR FESR 2014/2020;
 - compatibilità del progetto con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal Bando o da normativa nazionale o unionale;

- coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR FESR 2014/2020 (par.2.A.9);
- coerenza con la *Smart Specialisation Strategy (S3)*;

c. Valutazione tecnico/finanziaria – verranno verificati, secondo le modalità di cui all’Allegato 3 “Requisiti economici, patrimoniali e finanziari” e secondo quanto indicato al successivo punto d. “Merito”, i seguenti elementi:

- idoneità tecnica del beneficiario;
- adeguatezza economico-finanziaria e patrimoniale del beneficiario in rapporto all’operazione proposta;
- congruità e pertinenza dei costi;
- autosostenibilità economica dell’intervento nel tempo.

d. Merito – la valutazione di merito sarà volta in particolare a valutare:

- la qualità dei soggetti proponenti in termini di qualifica scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti e eventuale attivazione di partenariati RSI extra-regionali (criterio 1);
- la validità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e delle metodologie (criterio 2), con particolare riferimento:
 - alla capacità di sostenere l’offerta di R&S in settori interdisciplinari e coerenti con la domanda delle imprese piemontesi (criterio 3);
 - alla capacità di attivare attività collaborative in una dimensione extra-regionale (criterio 4);
 - alla capacità di promuovere nuovi mercati dell’innovazione in coerenza con la S3 (criterio 5).

Premialità: possesso del rating di legalità²⁹ attribuito dalla AGCM³⁰ da parte di almeno un soggetto piemontese del raggruppamento.

A livello regionale, ai fini della valutazione di merito per ciascun criterio di cui alla lettera d. verrà assegnato un punteggio da 1 a 5. Per il positivo superamento della valutazione, il punteggio complessivo assegnato dovrà essere uguale o superiore a 10 su 25.

I progetti valutati verranno inseriti in una graduatoria nella quale verrà preso in considerazione non solo dell’esito della valutazione come sopra dettagliata, ma anche la dotazione complessiva del bando.

Ai sensi delle “Guidelines for Applicants” transnazionali, Finpiemonte potrà infatti ammettere alla fase di full proposal solo progetti valutati positivamente per un importo di contributo complessivo potenzialmente concedibile uguale o inferiore a 2,5 volte la dotazione del bando.

Finpiemonte conduce in autonomia la valutazione dei progetti e dei singoli partner in termini di ricevibilità e ammissibilità di cui alle lettere a) e b). In caso di esito negativo della valutazione di ricevibilità e ammissibilità Finpiemonte comunica l’esito ai richiedenti, indicando le ragioni del rigetto della domanda e, se del caso, il decadimento dell’intero progetto. Se la valutazione di ricevibilità e ammissibilità si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica tecnico/finanziaria e di merito di cui alle lettere c) e d).

Qualora Finpiemonte richieda, anche a mezzo fax o e-mail, il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria, il richiedente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti entro il termine indicato da Finpiemonte, pena la decadenza della domanda.

Per l’espletamento delle valutazioni tecnico/finanziaria e di merito Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione, composto da un rappresentante della Regione e da un rappresentante di Finpiemonte, il cui esito è vincolato alle

²⁹ Per la definizione di Rating di Legalità si veda l’Allegato 2, punto 13

³⁰ Autorità garante della concorrenza e del mercato

valutazioni effettuate dagli esperti esterni individuati da Finpiemonte, selezionati mediante le previste e vigenti procedure.

3.3. Valutazione a livello locale della full proposal

La *full proposal* è sottoposta alla seguente valutazione, così come dettagliata al precedente punto 3.1:

d. **Merito** – la valutazione di merito sarà volta in particolare a valutare:

- la qualità dei soggetti proponenti in termini di qualifica scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti e eventuale attivazione di partenariati RSI extra-regionali (criterio 1). Al fine di valutare tale aspetto verranno presi in esame, in qualità di sub-criteri, anche i criteri previsti a livello transnazionale nel documento “Guidelines for Applicants” (Annex 1 – Evaluation criteria) e di seguito riportati.

EXCELLENCE “Scientific and/or technological excellence - Quality of the transnational project”	IMPLEMENTATION “Quality and efficiency of the implementation and the management”	IMPACT “Potential impact”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clarity and pertinence of the objectives (sub-criterio 1) ▪ Credibility of the proposed approach (sub-criterio 2) ▪ Soundness of the concept (sub-criterio 3) ▪ Extent that proposed work is ambitious, has innovation potential, and is beyond the state of the art (sub-criterio 4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources (sub-criterio 5) ▪ Quality and relevant experience of the individual applicants (sub-criterio 6) ▪ Quality of the consortium as a whole (including complementarity, balance) (sub-criterio 7) ▪ Appropriateness of the management structure and procedures (sub-criterio 8) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contribution, at the transnational [and/or European] level, to enhancing innovation capacity and integration of new knowledge (sub-criterio 9) ▪ Contribution to strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets by delivering such innovations to the markets (sub-criterio 10) ▪ Contribution to any other environmental and socially important impacts (not already covered above) (sub-criterio 11) ▪ Effectiveness of measures for the dissemination and/or exploitation of trans-national projects results and management of intellectual property (sub-criterio 12)

- la validità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e delle metodologie (criterio 2), con particolare riferimento:
 - alla capacità di sostenere l'offerta di R&S in settori interdisciplinari e coerenti con la domanda delle imprese piemontesi (criterio 3);
 - alla capacità di attivare attività collaborative in una dimensione extra-regionale (criterio 4);
 - alla capacità di promuovere nuovi mercati dell'innovazione in coerenza con la S3 (criterio 5).

Premialità: possesso del rating di legalità³¹ attribuito dalla AGCM³² da parte di almeno un soggetto piemontese del raggruppamento.

A livello regionale, ai fini della valutazione di merito, per ciascun criterio e sub-criterio verrà assegnato un punteggio da 1 a 5. Per il positivo superamento della valutazione, il punteggio complessivo assegnato dovrà essere uguale o superiore a 43 su 85.

A fronte di variazioni progettuali e/o di partnership intercorse tra l'approvazione della pre-proposal e la presentazione della full proposal verranno rieseguiti i controlli pertinenti.

Al termine dell'esito transnazionale della *pre proposal*, Finpiemonte comunica al richiedente l'esito in forma scritta.

Si specifica che l'esito terrà conto non solo delle valutazioni effettuate, ma anche della disponibilità in termini di dotazione dei singoli Paesi/Regioni coinvolti nel progetto.

Al termine della seconda fase, il Call Secretariat redige un elenco delle *full proposal* indicando quelle ritenute finanziabili e quelle non ammissibili.

In base ai limiti del *budget* dei singoli Paesi/Regioni partecipanti alla Rete, verrà adottato il provvedimento di concessione del contributo, acquisita la documentazione prevista dalla legge (che Finpiemonte provvederà a richiedere).

La decisione finale sull'ammissibilità a contributo dei progetti è prevista per il mese di Dicembre 2019 tramite provvedimento formale che individuerà le spese ritenute ammissibili e quantificherà correlativamente il contributo ammesso ovvero indicherà i motivi della non ammissione al contributo: di tali provvedimenti sarà data tempestiva comunicazione al soggetto proponente.

4. Documenti obbligatori per ottenere la concessione dell'agevolazione

Per i soli progetti che siano stati giudicati finanziabili, e sulla base della tipologia di beneficiario, Finpiemonte procederà a richiedere la seguente documentazione:

- I. **DIHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA.** I moduli sono disponibili sul sito nella sezione "modulistica";
- II. **COPIA DEL CONSORTIUM AGREEMENT** sottoscritto da tutti i partner di progetto unitamente a copia del documento di identità.

³¹ Per la definizione di Rating di Legalità si veda l'Allegato 2, punto 13

³² Autorità garante della concorrenza e del mercato

I suddetti documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo , entro il termine indicato nella comunicazione di Finpiemonte. Eventualmente le dichiarazioni potranno essere anche inviate contestualmente all'invio della domanda.

5. Controllo delle rendicontazioni

Ai fini dell'erogazione del contributo spettante, le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente rendicontate a stato di avanzamento e finale di spesa secondo le modalità indicate all'art. 3.4 del Bando e dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili" pubblicata sul sito di Finpiemonte.

Finpiemonte esamina le rendicontazioni entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso a contributo e la congruità dei costi sostenuti. In particolare, il corretto completamento delle attività di R&S finanziate verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l'avvenuto investimento, nonché facendo eventualmente ricorso agli esperti tecnico-scientifici esterni, attraverso la verifica della documentazione tecnica finale.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- A- comunica l'esito positivo al beneficiario ed eroga l'eventuale contributo spettante
oppure
- B- richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- C- comunica al beneficiario le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame.

Nei casi previsti ai punti B e C, il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica. Potranno essere effettuati dei controlli in loco presso il beneficiario anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate.

Se entro questo termine il beneficiario:

1. non invia le integrazioni richieste
oppure
2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del contributo. Nel caso di revoca parziale, Finpiemonte provvederà al ricalcolo del contributo spettante e alla sua liquidazione.

Nel caso previsto al punto A, se la spesa rendicontata dal beneficiario è inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale e liquida il contributo eventualmente spettante, rideterminato in base all'importo rendicontato ed ammesso.

6. Revoca

6.1 Cause di revoca

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a. assenza originaria dei requisiti di ammissibilità previsti agli artt. 2.1 e 2.3;
- b. perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'artt. 2.1 del Bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa e di quelli previsti ai sottopunti 3 e 6, durante l'esecuzione del progetto e nei cinque anni dalla chiusura dello stesso³³;
- c. mancato rispetto delle condizioni previste all'art. 2.3 del bando durante l'esecuzione del progetto e in sede di rendicontazione finale dello stesso;
- d. presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- e. mancato rispetto degli obblighi previsti al punto 7 del presente Allegato, nel provvedimento di concessione e nella normativa di riferimento;
- f. nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere o di verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, tali da determinare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- g. qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo³⁴ salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., o ad altre procedure concorsuali;
- h. il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- i. nei casi in cui le richieste di variazione e/o di subentro nelle partnership non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del presente Bando.

³³ Il progetto si intende chiuso alla data di erogazione della quota a saldo del contributo spettante al soggetto beneficiario.

³⁴ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti all'art. 2 del Bando e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

6.2 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) le cause;
- c) il responsabile del procedimento;
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dal beneficiario entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione al beneficiario, archiviando il procedimento di revoca avviato;
- oppure
- b) nel caso in cui il beneficiario non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state in tutto o in parte accolte, Finpiemonte procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione.

6.3 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca dell'agevolazione concessa, con la richiesta di restituzione dell'importo eventualmente dovuto.

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero contributo se già percepito, maggiorato degli interessi, calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02³⁵" ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008³⁶.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo indebita se già percepita, maggiorata degli interessi, calcolati utilizzando la medesima metodologia sopra indicata.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

In difetto di restituzione delle somme richieste, Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a. e verrà

³⁵ Pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19/01/2008

³⁶ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

6.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

7. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- c) finalizzare le spese agevolate con la presente Misura esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- d) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- e) informare in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo al progetto finanziato nonché ai suoi risultati, che il progetto è stato finanziato nell'ambito del POR FESR 2014-2020 del Piemonte e che il progetto viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- f) non introdurre, nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, modifiche sostanziali al progetto agevolato che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- g) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito del progetto finanziato nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti;
- h) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, così come previsto dall'art. 125, comma 4, lettera b) Reg. 1303/13 e relativo All. XIII, par. 3, sez. A, punto v) nonché secondo quanto nella "Guida unica alla rendicontazione di costi ammissibili";
- i) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- j) non cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l'attività produttiva nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto;
- k) consentire i controlli previsti all'art. 4 del Bando e produrre tutti i documenti richiesti in sede di verifica documentale e in loco;
- l) procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento fino al 31/12/2026, così come previsto ex art. 140 Reg. (UE) n. 1303/13, nonché a rispettare gli oneri di informazione e pubblicità previsti all'All. XII, paragr. 2.2 Reg. (UE) n. 1303/13;

- m) iscrivere, ai sensi degli obblighi di bilancio prescritti dall'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alla presente domanda, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Allegato 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.
- Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:
 - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i;
 - n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006
- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
 - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014;
 - Regolamento (UE) n. 1084/2017 che modifica il Regolamento (UE) N. 651/2014;
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Normativa nazionale e provvedimenti correlati:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);

- D.P.R 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - art. 5-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dedicato al rating di legalità per le imprese;
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
 - Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
 - Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e s.m.i.
 - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
 - Provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato 4 dicembre 2014 (Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità).
 - Delibera AGCM del 15 maggio 2018 n. 27165 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.
 - D.Lgs 10 agosto 2018, n 101 (disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Atti normativi ed amministrativi regionali:
 - L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 e s.m.i. "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" come modificata dalla L.R. n. 6 del 6 aprile 2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018";
 - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 40-8094 del 14/12/2018 di approvazione della scheda tecnica di misura;